

COMUNE DI LANCIANO



REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

APPROVATO IL 29 MARZO 2019 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28
ESECUTIVO DAL 10 MAGGIO 2019

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Campo d'applicazione.....	4
Art. 2 Finalità	4
Art. 3 Prevenzione della produzione di rifiuti.....	4
Art. 4 Recupero dei rifiuti	4
Art. 5 Smaltimento dei rifiuti	5
Art. 6 Classificazione	5
Art. 7 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.....	5
Art. 8 Esclusioni	10
Art. 9 Competenze del Comune	10
Art. 10 Informazioni e comunicazioni all'utente	11
Art. 11 Oneri dei produttori e dei detentori.....	11
Art. 12 Ordinanze contingibili e urgenti	12
Art. 13 Divieti di abbandono.....	12
TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE	13
CAPO I NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI.....	13
Art. 14 Definizione.....	13
Art. 15 Conferimento	14
Art. 16 Conferimento e raccolta rifiuti urbani.....	15
Art. 17 Conferimento nelle ecoisole.....	16
Art. 18 Conferimento e raccolta di particolari categorie di rifiuti.....	16
Art. 19 Pulizia e disinfezione dei contenitori	17
Art. 20 Trasporto	17
Art. 21 Stazioni di trasferimento – trasbordo.....	18
Art. 22 Efficacia delle modalità di espletamento del servizio.....	18
Art. 23 Centro di Raccolta.....	18
CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA URBANA	19
Art. 24 Pulizia Urbana.....	19
Art. 25 Modalità di espletamento del servizio	19
Art. 26 Cestini stradali.....	19
Art. 27 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.....	20
Art. 28 Pulizia dei terreni non edificati	20
Art. 29 Pulizia delle aree mercatali, fiere e manifestazioni.....	20
Art. 30 Aree occupate da pubblici esercizi.....	21
Art. 31 Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	21
Art. 32 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale	22
Art. 33 Carico e scarico di merci e materiali.....	22
TITOLO III – DISPOSIZIONI E DIVIETI COMUNALI.....	22
Art. 34 Ulteriori divieti e disposizioni.....	22
TITOLO IV VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	24

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Art. 35 Controlli	24
Art.36 Sanzioni.....	24
Art. 37 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	24
Art. 38 Efficacia del presente Regolamento.....	24
TITOLO V	24
VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE PER IL CONTRASTO DELL'ABBANDONO E LO SMALTIMENTO ILLECITO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE	24
CAPO I -PRINCIPI GENERALI.....	25
Art. 39 Oggetto e norme di riferimento.....	25
Art. 40 Definizioni	25
Art. 41 Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale.....	26
CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA	27
Art. 42 Titolare del trattamento.....	27
Art. 43 Designato al trattamento	27
Art. 44 Incaricato al trattamento.....	27
CAPO III - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI	27
Art. 45 Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato	27
Art. 46 Modalità di raccolta dati e informativa	28
CAPO IV - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	29
Art. 47 Comunicazione dei dati.....	29
Art. 48 Cessazione del trattamento dei dati.....	29
Art. 49 Tutela amministrativa e giurisdizionale	29
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	30
Art. 50 Disposizioni finali.....	30

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo d'applicazione

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e disciplina in via generale la gestione dei rifiuti e degli imballaggi, con particolare riferimento ai rifiuti urbani e assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Lanciano e all'igiene del territorio.

Art. 2

Finalità

1. La gestione dei rifiuti, consistente nelle operazioni di conferimento, raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine, innanzitutto, di assicurare la tutela igienico-sanitaria delle persone, degli animali e dell'ambiente.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 3

Prevenzione della produzione di rifiuti

Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative atte a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, favorendone il recupero e prevenendone la pericolosità.

Art. 4

Recupero dei rifiuti

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di iniziative che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti, al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Art. 5

Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riciclaggio.

Art. 6

Classificazione

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come definiti al successivo art.7;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c), ed e).

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 C.C;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis, 185 e 186 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio;
- d) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 7

Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Criteri generali Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti:

- a. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani e comunque secondo quanto previsto dall'art. 2;

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

- b. siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati al successivo comma 3, “Criteri quantitativi”, del presente Regolamento;
- c. siano conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
- d. siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio del Comune di Lanciano e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 alle superfici di produzione di tali rifiuti;
- la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati al comma 3 del presente articolo, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore ed il gestore del servizio, con oneri a carico del produttore dei rifiuti.

2. Criteri qualitativi: Fermo restando il rispetto dei criteri riportati al precedente comma 1, sono assimilabili i rifiuti speciali non pericolosi la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- a. imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- d. cassette, pallets;
- e. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- f. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- g. paglia e prodotti di paglia;
- h. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- i. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- j. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- k. feltri e tessuti non tessuti;
- l. pelle e similpelle;
- m. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- n. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- o. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007, n. 185;
- p. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- q. moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- r. materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- s. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- t. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

u. nastri abrasivi;

v. cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi, esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro, di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185, "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151";

w. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

x. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

y. scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);

z. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

aa. accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 254/2003, sono, altresì, assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito riportati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione ed i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;

d. la spazzatura;

e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici ed i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e' sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

a. siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, dampoliclorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;

b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;

c. presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

- polveri;
- materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

3. Criteri quantitativi Fermo restando il rispetto dei criteri generali riportati al comma 1, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

- a. le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna A);
- b. i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna B).

Categoria	Kg/mq/anno destinato a smaltimento (COLONNA A)	Kg/mq/anno complessivi (COLONNA B)
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
02. Sale teatrali e cinematografiche	2,00	5,00
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	3,00	7,50
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
05. Stabilimenti balneari	3,00	7,50
06. Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
07. Alberghi con ristorante	7,00	17,50
08. Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
09. Case di cura e riposo	8,00	20,00
10. Ospedale	9,00	22,50
11. Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12. Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6,00	15,00
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	7,00	17,50
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	4,00	10,00
16. Banchi di mercato di beni durevoli	8,00	20,00
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto	6,00	15,00
20. Attività industriali con capannone di produzione	5,00	25,00
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	20,00
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23. Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24. Bar, caffè, pasticceria	26,00	65,00
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	15,00	37,50
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28. Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29. Banchi al mercato di generi alimentari	38,00	95,00

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

30. Discoteche, night club	7,00	17,50
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	20,00	50,00

I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento riportati nella colonna A della tabella precedente potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.

Gli Uffici Comunali preposti all'applicazione della tassa/tariffa sui rifiuti, provvedono con l'ausilio delle altre Strutture Comunali preposte e del soggetto Gestore del servizio, a quantificare i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All. 1, del D.P.R. 158/1999.

I citati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni previste ai precedenti punti 1 e 2.

4.Sanzioni

1. Il Comune di Lanciano, anche per mezzo del Gestore del Servizio di Igiene Urbana, informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente articolo determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
3. L'organo accertatore, sulla base di controlli o di segnalazioni da parte del Comune o dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto di cui sopra. Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.
4. Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/recupero.
5. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.I., deve essere ridotto in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Art. 8 Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dal presente Regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto relativamente alla bonifica dei siti inquinati;
- c) il suolo non contaminato ed altro materiale, allo stato naturale, scavato durante l'attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dalla lettera h), paglia, sfalci, potature o ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali morti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità al Regolamento CE n.1774/2002;
- j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 117 del 30 maggio 2008;
- k) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della commissione del 3 maggio 2000 e s.m.i. fatte salve le disposizioni derivanti dalle normative comunitarie specifiche.

Art. 9 Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e all'articolo 198 del D.Lgs. 152/06 (Ambiti territoriali ottimali).
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all'articolo 184 , comma 2, lett. f) in combinato disposto con l'art. 198 del D.Lgs. 152/06 (rifiuti provenienti da esumazione e tumulazione);
 - e. l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta e del trasporto di tutti i rifiuti provenienti dallo

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

spazzamento delle strade ed aree pubbliche o delle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o delle rive dei corsi d'acqua.

3. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali, pertanto, possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta che a terzi abilitati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro Associazioni. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo unico ordinamento enti locali), e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
5. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, prevedendo, allo scopo, la stipula di apposite convenzioni tra il produttore del rifiuto ed il gestore del servizio.
6. Al Comune competono, inoltre, le seguenti attività:
 - Controllo del corretto svolgimento della raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata;
 - comunicare alla Regione, alla Provincia ed agli altri Enti competenti, nei modi e tempi previsti dalla vigente normativa, tutte le informazioni ed i dati sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata;
 - emissione di ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il Comune garantisce la più ampia ed immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio. A questo scopo, tali strutture ricevono i reclami e le proposte dei cittadini provvedendo a fornire risposta al richiedente.
2. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le Associazioni ambientaliste e culturali, con la scuola e con esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti. Particolare attenzione è rivolta alla disciplina della raccolta differenziata, che costituisce obbligo imposto dalle disposizioni normative in materia, ed al cui rispetto sono tenuti, oltre all'Amministrazione comunale, tutti i cittadini attraverso il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.

Art. 11

Oneri dei produttori e dei detentori

1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani ed ai produttori dei rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal Comune di Lanciano.
3. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
4. È proibita ogni forma di cernita, asportazione, sottrazione e recupero dei rifiuti già conferiti da parte di soggetti non preposti.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

5. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 191 del D. Lgs 152/06 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Entro 120 giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta Regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso dei termini e di accertata inattività, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio diffida il Presidente della Giunta Regionale e può adottare le iniziative necessarie ai predetti fini.
Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, può adottare oltre i predetti termini le ordinanze sopra citate, dettando specifiche prescrizioni (art.191 comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.).

Art. 13

Divieti di abbandono

1. Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo.
2. E' vietato il posizionamento dei sacchi contenenti i rifiuti sulla strada nei giorni in cui non è previsto il servizio di raccolta.
3. È vietato conferire in maniera non differenziata i rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, nonché nella rete fognaria e nelle caditoie stradali.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento, chiunque violi i divieti di cui dal comma 1 al comma 4 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 192, co. 3 d. lgs. 152/06, dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
6. Qualora la responsabilità del fatto sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art 192 del d. lgs. 152/06 in combinato disposto con l'art. 255. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
8. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.
9. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art 192 del d.lgs. 152/06 in combinato disposto con l'art. 255. Se la violazione riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
10. Al fine di proteggere il territorio comunale dagli abbandoni incontrollati il Comune provvederà ad installare nei luoghi più vulnerabili apposite telecamere con lo scopo di disincentivare comportamenti illeciti, che comportano danni e degrado al territorio comunale oltre ai danni economici dovuti al costo per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati;
11. L'attività di controllo mediante telecamere e la relativa attività sanzionatoria verranno assicurate dal Comando di Polizia Municipale di Lanciano.

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 14 Definizione

1. Per rifiuti urbani interni si intendono:
 - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
 - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 7.
2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti principalmente attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c) opportunità di carattere economico-produttivo ed ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
3. Il Comune ed il gestore del servizio organizzano periodicamente le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Art. 15 Conferimento

1. I rifiuti urbani pericolosi e non, e quelli assimilati agli urbani, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno delle tipologie merceologiche elencate.
2. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento, negli idonei contenitori chiusi forniti dal gestore del servizio. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere biodegradabili e posti all'interno di specifici contenitori dedicati.
3. La raccolta della frazione verde dei R.U. viene effettuata di norma attraverso il conferimento a cura degli utenti presso il Centro di Raccolta comunale, oppure ritirati a domicilio dal gestore. Gli scarti vegetali, provenienti da piccole manutenzioni di giardini, devono essere collocati all'interno dei contenitori o sacchi ad essi dedicati.
4. Circa i rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento è disposto quanto segue:
 - a) Il conferimento dei rifiuti cui al punto 1.a) e 1.b) del precedente art. 14 deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dei contenitori singoli o condominiali, nel caso in cui vengano forniti dal gestore del servizio.
 - b) E' fatto divieto assoluto ai cittadini di posizionare in luogo diverso da quello in cui sono stati posti dal Comune i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti speciali.
 - c) Non devono essere conferiti nei contenitori, stradali e domiciliari, insieme ai rifiuti urbani non pericolosi ed assimilati, i seguenti rifiuti:
 - rifiuti urbani ingombranti
 - rifiuti urbani pericolosi
 - rifiuti speciali pericolosi
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, ecc.)
 - sostanze liquide
 - materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
 - rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso.
 - d) Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume;
 - e) Le frazioni recuperabili (vetro, carta, imballaggi in plastica, banda stagnata/alluminio, organico, verde, abiti, calzature, borse, coperte e biancheria da casa) ed il residuo secco non differenziabile vanno conferiti attraverso gli appositi contenitori individuali o condominiali ad esso dedicati; in particolare, la frazione organica prima di essere immessa nel contenitore, deve essere posta negli appositi sacchetti in materiale compostabile forniti dal gestore o diversamente acquistati dall'utenza. Nel caso della carta e cartoni voluminosi, gli stessi andranno impilati.
 - f) Il servizio di raccolta delle frazioni recuperabili e non, è espletato negli orari indicati dal gestore, pertanto gli utenti devono conferire i rifiuti esclusivamente nella giornata in cui è previsto il servizio di raccolta.
 - g) Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conferisce i rifiuti domestici medesimi opportunamente raccolti, in buste o altre tipologie di imballaggio adatte alla singola frazione merceologica, posizionandoli di fianco al contenitore in uso.
 - h) Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio il quale provvede ad espletare le necessarie verifiche ed a ricercare le soluzioni atte a risolvere i problemi esposti dagli utenti.
 - i) Per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti (alberghi, esercizi commerciali, ecc...) utilizzeranno progressivamente il

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento un eccessivo numero di cassonetti riempiti solo parzialmente.

5. Circa i rifiuti urbani interni ingombranti è disposto quanto segue:

- a) I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità, meglio specificate nel successivo art. 16:
 - presso il Centro di Raccolta comunale ;
 - presso la propria abitazione previo accordo telefonico con il gestore del servizio.
- b) E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

6. Sono oggetto di separato conferimento, secondo le modalità indicate, i seguenti rifiuti pericolosi:

- a) Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati o presso i rivenditori o negli specifici raccoglitori stradali.
 - b) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori insistenti sul territorio comunale ed in particolare in prossimità delle farmacie.
 - c) Gli accumulatori al piombo esausti devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale.
 - d) Gli oli vegetali esausti devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale oppure nelle isole stradali di conferimento.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 lett. b), 6 lett. a), 6 lett. b), 6 lett. c) e 6 lett. d) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 16

Conferimento e raccolta rifiuti urbani

1. Nel caso di raccolta "Porta a Porta" con fornitura di mastelli individuali, l'Utente ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio, o in altro luogo ritenuto idoneo dal Comune d'intesa con il gestore del servizio, i contenitori in dotazione ben visibili, chiusi, allineati ed in modo da non costituire intralcio o pericolo per i pedoni, cicli o automezzi, in modo da non recare molestia né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti.

2. L'utente Tari ha l'obbligo di dotarsi dei mastelli forniti dal Gestore del Servizio di igiene urbana per il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati.

3. I contenitori dovranno essere esposti nelle giornate e negli orari indicati dal Comune d'intesa con il gestore del Servizio.

4. Nel caso di condomini con più di otto utenti, agli stessi verranno forniti dei contenitori condominiali, da ubicare all'interno del condominio, nei luoghi di propria pertinenza individuati in accordo con il Comune ed il gestore del servizio, assicurando il principio dell'equa distanza tra gli edifici. Le utenze condominiali hanno l'obbligo di esporre detti contenitori sul suolo pubblico per la raccolta della frazione calendarizzata, salvo che l'isola sia posizionata a confine con l'area pubblica. Le rispettive utenze verranno dotate di mastelli per la raccolta dell'umido e di mastellini da sotto lavello. In ogni caso gli utenti potranno conferire i rifiuti il cui ritiro è previsto per la giorno successivo, la sera precedente il giorno prefissato.

5. Per gli stabili condominiali che presentino superfici insufficienti per l'ubicazione dei contenitori condominiali ovvero per le abitazioni singole o multiple poste in aree dove per la larghezza stradale o per il decoro o per altri motivi tecnici non è possibile esporre i mastelli senza creare problemi, potranno essere concesse delle aree in concessione. Tale modalità è attivata a domanda e previo sopralluogo del Comune e del gestore del servizio. A detti utenti verrà assegnata un'area pubblica su cui gli stessi, a proprie spese, dovranno realizzare idoneo sistema di mascheramento, costituito da un manufatto chiuso all'interno della quale saranno posti i relativi cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti differenziati. Per la realizzazione del manufatto valgono oltre che le regole di cui al presente Regolamento anche le norme urbanistiche e le disposizioni del Codice della Strada. La responsabilità sul manufatto e sui rifiuti conferiti nei contenitori resta a carico in solido di tutti i conferitori richiedenti la modalità in parola.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

6. È fatto assoluto divieto di :
- a) di esporre i contenitori oggetto del servizio di raccolta porta a porta in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti;
 - b) di esporre i contenitori oggetto del servizio di raccolta porta a porta in posizioni diverse da quelle indicate dal Gestore del Servizio d'intesa con il Comune, di esporre i contenitori all'esterno delle abitazioni o delle attività commerciali in posizione tale da creare intralcio al transito veicolare e pedonale o costituire detrimento del decoro e della qualità urbana ;
 - c) di conferire rifiuti di tipologia diversa da quelle previste dal servizio di raccolta porta a porta, ad eccezione delle categorie di rifiuti per i quali sia stato richiesto al Gestore del Servizio il ritiro a domicilio (pannolini, rifiuti ingombranti), unicamente se esposti nei giorni ed agli orari diversi da quelli stabiliti dal Comune;
 - d) di introdurre nei contenitori materiali non conformi alla tipologia di rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato;
 - e) di utilizzare contenitori stradali, (cestini, contenitori per le deiezioni canine, pile, farmaci e T/F) per il conferimento di rifiuti difformi da quelli ivi conferibili;
 - f) di conferire i rifiuti nei contenitori di altre utenze;
 - g) di posizionare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei contenitori, al di fuori dei casi stabiliti;
 - h) di mantenere permanentemente su suolo pubblico i contenitori assegnati alle utenze, compresi i bidoni carrellati assegnati alle utenze condominiali o non domestiche, senza specifica autorizzazione.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 17

Conferimento nelle ecoisole

1. Per il conferimento nelle ecoisole si specifica che l'utente il quale, a fronte di evidenze oggettive verificate, non è stato dotato di mastelli o contenitori condominiali, ma di una ecocard abilitante al conferimento dei rifiuti alle ecoisole posizionate sul territorio comunale, deve effettuare una corretta separazione dei rifiuti per tipologia. In particolare deve porre attenzione a:
- a) diminuire il volume di carta e cartone prima del conferimento;
 - b) non conferire carta e cartone in sacchetti/buste di plastica;
 - c) utilizzare sacchetti/buste biodegradabili per il contenimento del rifiuto organico;
 - d) non conferire il vetro in sacchetti/buste di plastica o altro materiale;
 - e) conferire l'indifferenziato privo di materiali recuperabili o diversamente smaltibili.

Art. 18

Conferimento e raccolta di particolari categorie di rifiuti

1. Rifiuti urbani ingombranti:

- a) gli utenti del Comune di Lanciano possono conferire i rifiuti ingombranti prenotando il ritiro al domicilio o conferendo gli stessi presso il centro di raccolta comunale.
- b) l'utente che intende avvalersi del ritiro degli ingombranti a domicilio, deve conferire gli stessi sul suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

- urbani, in modo ordinato, occupando il minimo spazio pubblico possibile e, comunque, in modo tale da non costituire barriere, ostacolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- c) ai RAEE è vietato asportare e/o smontare parte dell'apparecchiatura o manometterla.

2. Rifiuti di imballaggi presso utenze commerciali e produttive:

- a) il gestore provvede alla raccolta domiciliare degli imballaggi presso le utenze commerciali e produttive che usufruiscono di detto servizio;
- b) gli imballaggi devono essere esenti da altri rifiuti ed i cartoni devono essere ridotti di dimensioni; essi devono essere esposti in un punto facilmente accessibile, all'esterno dell'utenza o con le modalità concordate con il gestore;
- c) la raccolta viene effettuata con frequenze e modalità predisposte dal Comune, secondo un calendario appositamente divulgato presso le utenze, anche con un servizio personalizzato.

3. Rifiuti urbani soggetti a raccolta particolare:

- a) Farmaci: il gestore del servizio provvede alla distribuzione di idonei contenitori per la raccolta presso le isole ecologiche e presso le farmacie.
- b) Pile: il gestore del servizio provvede alla distribuzione di appositi contenitori per la raccolta sul territorio comunale;
- c) Accumulatori al Pb esausti (ad es. batterie per autovetture): tali rifiuti vanno conferiti presso il Centro di Raccolta comunale ;
- d) Oli vegetali esausti: gli oli vegetali esausti devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale oppure presso le isole ecologiche presenti sul territorio ;
- e) Oli minerali esausti: gli oli minerali esausti devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale;
- f) Toner e cartucce esauste per fotocopiatrici e stampanti: possono essere conferite presso il Centro di Raccolta comunale.

4. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, lett.re b) e c) e comma 2, lett. b) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 19

Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa cura dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ed al rinnovo periodico.
2. Il lavaggio dei contenitori messi a disposizione delle utenze domestiche e non domestiche, compresi i bidoni condominiali, è a carico degli stessi utenti i quali, al fine di garantire l'igienicità degli stessi, hanno l'obbligo di provvedere al loro periodico lavaggio-disinfezione.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 20

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati, ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie ed ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2,

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

del presente Regolamento.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale competente per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 21

Stazioni di trasferimento – trasbordo

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento/recupero, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il gestore propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti pubblici nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori, rumori, dispersioni nell'aria di polveri e sul suolo di liquami o rifiuti.

2. Le eventuali stazioni di trasbordo, autorizzate ai sensi della normativa vigente, sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

Art. 22

Efficacia delle modalità di espletamento del servizio

Tutte le disposizioni disciplinanti le modalità di espletamento del servizio e riportate nel presente capo potranno subire modifiche al verificarsi di diverse esigenze organizzative del servizio, previo accordo tra il Comune e il Gestore del servizio. Tali eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti.

Art. 23

Centro di Raccolta

1. La raccolta domiciliare è altresì integrata tramite il Centro di Raccolta sito in località Re di Coppe ed altri Centri che potranno essere realizzati, conformemente alle disposizioni del D.M. 8.04.2008 e s.m.i., dove i cittadini possono conferire direttamente il materiale differenziato.

2. La gestione del Centro di Raccolta è affidato al gestore del servizio il quale ha l'obbligo di vigilare affinché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.

3. I rifiuti conferiti al Centro di Raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinti del Centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche.

4. Possono conferire gratuitamente al Centro di Raccolta, sempre secondo il principio della raccolta differenziata, i propri rifiuti le seguenti utenze:

- personale addetto ai servizi di Igiene Urbana;
- Amministrazione Comunale attraverso i propri operatori;
- privati cittadini purché utenti iscritti ai ruoli TARI;
- utenze non domestiche, per i rifiuti assimilati agli urbani, nei limiti quantitativi di cui al presente Regolamento.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

5. Gli utenti che accedono al Centro di Raccolta sono tenuti, a richiesta del personale addetto, ad esibire un documento di identità in originale, al fine di attestare la loro residenza nel territorio del Comune di Lanciano o documentazione attestante l'iscrizione ai ruoli TARI.
6. I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare il conferimento dei rifiuti.

CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA URBANA

Art. 24 Pulizia Urbana

1. Il servizio di pulizia urbana, svolto sia manualmente che con mezzi meccanici, dovrà essere effettuato nelle vie, piazze, parcheggi, vicoli, viali, marciapiedi, parchi, banchine, aiuole, spartitraffico, portici, giardini pubblici ed adiacenze al suolo pubblico in genere, sul suolo privato adibito a uso pubblico o, comunque, aperte al pubblico in maniera che le aree interessate rimangano sgombre da rifiuti di qualunque natura e provenienza, ad esclusione di quelli pericolosi per i quali la normativa prevede specifiche procedure di smaltimento, e possono essere effettuati tramite il gestore del servizio ovvero direttamente dal personale del Comune.
2. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio, comprese l'articolazione delle frequenze di prestazione dello stesso, sono stabilite dal Comune e sono in funzione della viabilità, della tipologia e della densità di insediamenti, dalla presenza o meno di alberature, dal flusso automobilistico e dall'entità della presenza turistica nonché di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere tutte le parti urbanizzate della città.
3. Non sono interessati da detto servizio i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuati entro il territorio comunale. Tali servizi sono a carico degli Enti competenti.

Art. 25 Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone individuate il servizio sarà svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli e di rumori molesti.
2. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
3. Il Comune potrà emettere ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 26 Cestini stradali

1. Al fine di garantire il mantenimento e la pulizia delle aree pubbliche o ad uso pubblico l'Amministrazione Comunale d'intesa con il soggetto gestore del servizio, provvede ad installare appositi cestini porta rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento da parte dell'utente. Sarà cura del gestore provvedere al periodico svuotamento ed alla loro pulizia interna ed esterna.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

2. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi:
 - i rifiuti che non siano di piccole dimensioni ed i rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
 - danneggiare, ribaltare e rimuovere i cestini stradali;
 - eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, salvo responsabilità penali, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 27

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto/rifiuti anche se abbandonati/depositati in maniera incontrollata da terzi.
2. A tale scopo essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo e di altre opere idonee ad evitare l'abbandono dei rifiuti da parte di terzi e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di sversamento abusivo di rifiuti, fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e sanzionato dall'art. 255 del predetto Decreto, l'inottemperanza all'ordinanza suddetta darà luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00.
4. Qualora, all'interno di spazi privati, si evidenzino problemi causati da ratti, topi, o insetti nocivi e molesti di entità tale da costituire, a giudizio dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione della ASL, un pericolo per la salute pubblica, il Sindaco ordina i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione e di bonifica ambientale.
In caso di inadempienza a quanto ordinato dal Sindaco, l'Amministrazione Comunale effettua i lavori non eseguiti dai privati, ponendo a carico dei medesimi il relativo onere.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 28

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, di canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di abbandono di rifiuti su detti terreni anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi abbia, eventualmente, la disponibilità degli stessi sarà obbligato, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originali dell'area, all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. Nel caso di inottemperanza all'eventuale diffida dell'Amministrazione Comunale, si darà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e relative sanzioni di cui all'art. 255 del predetto Decreto.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 29

Pulizia delle aree mercatali, fiere e manifestazioni

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, fiere e manifestazioni, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, anche qualora aventi il patrocinio del Comune, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e nell'area circostante il posto vendita, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti sia dalla propria attività che conseguenti all'attività stessa dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori, predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, o conferiti nei punti indicati dal gestore, garantendo il più elevato grado di differenziazione. Gli oneri sostenuti per il servizio di raccolta e di pulizia del suolo pubblico per le aree interessate da tali manifestazioni saranno addebitati ai promotori degli stessi, mediante il versamento della tassa rifiuti.

2. L'Amministrazione Comunale, tramite il gestore del servizio, provvederà, al termine della manifestazione/mercato, allo spazzamento meccanico e manuale delle aree adibite a mercati ordinari, fiere e mercati straordinari autorizzati dalla stessa Amministrazione Comunale, per il tempo strettamente necessario alla pulizia ed all'asportazione dei rifiuti.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 30

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali a titolo esemplificativo caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni o, comunque, secondo orari concordati con il Gestore del servizio.

3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana dell'area circostante il locale.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 31

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna - park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a concordare con il gestore del servizio le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti.

3. Il servizio di raccolta e di pulizia del suolo pubblico per le aree interessate da tali manifestazioni viene garantito dal versamento della tassa rifiuti. Prima dell'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico dovrà essere consegnato all'Ufficio Ambiente del Comune copia del versamento della predetta tassa.

4. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Art. 32

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Nelle aree assegnate alla sosta temporanea (es. camper e roulotte), secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta, le cui modalità di effettuazione saranno concordate con il gestore del servizio.
2. Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti, gli stessi dovranno farsi carico della pulizia dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti.

Art. 33

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti ed il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO III – DISPOSIZIONI E DIVIETI COMUNALI

Art. 34

Ulteriori divieti e disposizioni.

1. E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di piccole dimensioni quali ad es: mozziconi, carta, chewing-gum, gusci di arachidi e frutta secca in genere, ecc.
2. E' vietato sputare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. E' fatto obbligo, a chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, oltre allo smaltimento a norma di legge dei propri rifiuti, di pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
4. E' fatto obbligo, ai fini della prevenzione della proliferazione delle zanzare, alle ditte e officine che detengono, anche temporaneamente, copertoni/pneumatici di tenere gli stessi in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, accatastarli all'aperto e coprirli con teli plastici fissi al fine di impedire che i medesimi possano raccogliere acqua piovana;
 - a. In caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni/pneumatici stoccati all'aperto, di provvedere ad eseguire, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche) comunicando con 48 ore di anticipo la data e l'ora di intervento al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente territorialmente;
5. E' fatto obbligo, ai fini della prevenzione della proliferazione delle zanzare, alle ditte che effettuino eventuali attività di rottamazione o demolizione auto, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, di eseguire periodici

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

trattamenti aducltici (ogni 20-30 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche) comunicando con 48 ore di anticipo la data e l'ora di intervento al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente territorialmente.

6. E' vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
7. E' vietato alimentare animali domestici o randagi senza curarsi che il cibo somministrato venga completamente consumato. Inoltre, i recipienti all'uso utilizzati devono essere prontamente rimossi;
8. E' vietato lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque;
9. E' vietato, in tutto il centro urbano, bruciare patate, foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.
10. E' vietato a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
11. E' vietato accendere polveri, liquidi infiammabili o falò in tutto il territorio comunale.
12. E' tassativamente vietato far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque tipo di arma, salvo autorizzazione:
 - In tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, dove si svolgono manifestazioni di qualsiasi tipo;
 - All'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricovero per animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
 - In tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, ove transitano o siano presenti delle persone.
13. È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa che impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi.
14. È vietato, all'interno del centro urbano, detenere sia con o senza gabbie, come pure lasciar vagare liberamente animali da cortile quali galline, conigli, tacchini, oche, anitre e simili, salvo che non siano detenuti come animali da affezione.
15. Al fine del contenimento della popolazione dei piccioni urbanizzati (*Columba livia domestica*) è imposto ai proprietari di immobili di provvedere alla rimozione, con le dovute cautele igienico-sanitarie, di escrementi e di spoglie dei volatili in qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfezione dell'area interessata. E' inoltre imposto l'obbligo di impedirne, per quanto possibile, l'accesso a tutti i siti ove possano nidificare e lo stazionamento dei volatili sulle sporgenze dei fabbricati mediante l'apposizione di opportuni dissuasori. E' vietato somministrare, anche saltuariamente, cibo o alimenti di alcun genere ai piccioni.
16. Detenere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi utilizzo, derrate alimentari e non, senza adeguati sistemi di chiusura e/o protezione tali da impedire l'accesso a volatili, roditori o altri animali.
17. Esporre all'esterno derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali.
18. Spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti o esche in genere contaminati da sostanze velenose e/o nocive in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere ad altre specie animali.
19. E' vietato imbrattare o insudiciare il suolo con oli o lubrificanti dovuti alla sosta dei veicoli utilizzati. I proprietari dovranno obbligatoriamente collocare sistemi atti a raccogliere i prodotti in dispersione e provvedere alla totale pulizia dell'area insudiciata; E' parimenti vietato l'abbandono e/o lo sversamento di vernici.
20. E' vietato il getto di volantini, opuscoli ed altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo pubblico.
21. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, nonché le sanzioni penali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nell'alveo dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale è vietato:
 - lavare veicoli, oggetti o animali;
 - gettare rifiuti di qualsiasi genere.
22. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.
23. Fatte salve le sanzioni per le violazioni di leggi nazionali e regionali, la violazione delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

TITOLO IV VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 35 Controlli

1. I controlli relativi al regolare conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del regolare espletamento del servizio competono agli agenti e ufficiali di Polizia Locale ed agli altri ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, nonché al personale a ciò specificatamente autorizzato, che riferisce all'ufficio preposto del Comune di Lanciano per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art.36 Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento non sanzionate nei rispettivi articoli sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/200 con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.
2. Qualora, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, venissero accertate a carico del medesimo soggetto più violazioni della medesima norma del Regolamento, verrà applicata, all'atto dell'emissione del provvedimento ingiuntivo la sanzione in esso prevista aumentata di € 100,00 per ogni violazione successiva alla prima e sino ad un massimo di € 500,00.
3. Quando viene accertata la violazione di una norma, il responsabile della violazione dovrà cessare immediatamente l'attività e/o il comportamento illecito e provvedere, entro 5 giorni, alla rimessa in pristino dei luoghi. Se dalla violazione può derivare un pericolo per l'incolumità pubblica e la salute pubblica, il Comune può decidere di intervenire autonomamente e di porre le spese a carico del trasgressore.

Art. 37 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 38 Efficacia del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento, si deve intendere abrogata.

TITOLO V VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE PER IL CONTRASTO DELL'ABBANDONO E LO SMALTIMENTO ILLECITO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

CAPO I -PRINCIPI GENERALI

Art. 39

Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente titolo definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale per controllare l'abbandono e lo smaltimento di rifiuti nel territorio del Comune di Lanciano e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente titolo, si rinvia a quanto disposto dal:
 - a) **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
 - b) **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - c) **Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101**
 - d) Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come novellato dal Decreto Legislativo 101/2018
 - e) **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - f) **art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
 - g) **decalogo del 29 novembre 2000** promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - h) Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - i) **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
 - j) "**Provvedimento in materia di videosorveglianza**" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 40

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo e del codice della privacy si intende:
 - a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e nelle schede di memoria presenti nelle fototrappole, trattato esclusivamente mediante riprese video e foto che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

- raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza ;
 - d) per "**titolare**", il Comune di Lanciano competente a disporre per l'adozione e il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l'utilizzo del predetto impianto;
 - e) per "**designato al trattamento**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali ;
 - f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare;
 - g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione ;
 - j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile ;
 - k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 41

Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale

1. Il Comune di Lanciano, al fine di controllare l'abbandono e il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l' utilizzazione di fototrappole collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.
2. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.
3. L'impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
4. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
5. Le fototrappole sono configurate in modo da pre-impostare il loro raggio di ripresa in modalità automatica. Le riprese video a colori, qualora le condizioni di visibilità scendano al di sotto di una soglia impostata, vengono commutate automaticamente in bianco/nero. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con apposite impostazioni o altri accorgimenti idonei ad evitare, durante la cosiddetta funzione in automatico, la ripresa all'interno degli edifici.
6. Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini, considerate le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività e chiusura degli uffici , è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
7. La tecnologia usata garantisce un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autenticazione abilitanti il soggetto incaricato.
8. La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia pervenuta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 42

Titolare del trattamento

1. Il Comune di Lanciano è il titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento.
2. La funzione di Titolare del Trattamento viene svolta dal Sindaco quale rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 43

Designato al trattamento

1. Il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Lanciano è designato con decreto del Sindaco al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 lett. b) del presente regolamento.
2. Il designato al trattamento deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Il designato al trattamento procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

Art. 44

Incaricato al trattamento

1. Il Titolare del Trattamento su proposta del designato al trattamento di cui al precedente art. 42, designa gli incaricati al trattamento individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale di Lanciano che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

CAPO III - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 45

Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
- i. *la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;*
 - ii. *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - iii. *di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.*
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), i), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 46

Modalità di raccolta dati e informativa

1. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché di rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, sono posizionati appositi cartelli - informativa minima - collocati prima del raggio di azione delle telecamere/fotrappole o in prossimità delle stesse. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno, riportanti la dicitura "la registrazione è effettuata dalla Polizia Municipale del Comune di Lanciano - per fini di prevenzione e repressione degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti".
2. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento stesso.
3. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza.
4. I dati sono raccolti e registrati per le finalità dell'art. 40 del presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.
5. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

6. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art.13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.
7. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dalla normativa riportata all'art. 39 comma 2.
8. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.

CAPO IV - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 47

Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare e del designato a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal designato.
4. La comunicazione dei dati può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal designato al trattamento.

Art. 48

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:
 - a. distrutti;
 - b. eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art. 41 del presente regolamento.

Art. 49

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50

Disposizioni finali

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. L'installazione di fototrappole per la videosorveglianza ambientale per le finalità di cui all'art.41 del presente regolamento, nelle aree più soggette al fenomeno di abbandono e non corretto smaltimento dei rifiuti, viene eseguita previa disposizione del Comandante della Polizia Municipale, in conformità a quanto prescritto dal regolamento stesso.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online.